

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2481 del 11 settembre 2017

Programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione.

Lotto: n. 2 località: Cento (FE).

Approvazione quinto ed ultimo smontaggio dei moduli abitativi, presa d'atto dei danni riscontrati ai moduli abitativi oggetto della quarta riconsegna e della quinta riconsegna alla ditta e chiusura dei rapporti contrattuali con Falcone Costruzioni in Acciaio s.r.l.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;

- che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

- che con il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici;

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

- che con le Ordinanze n. 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;

- che, con riferimento al lotto 2 in Comune di Cento (FE), in data 15 febbraio 2013 è stato sottoscritto con la Ditta Falcone Costruzioni in Acciaio s.r.l. il relativo contratto di appalto Rep. n. 0068, parzialmente modificato con atto Rep. n. 0097 del 22 maggio 2013, per il corrispettivo contrattuale di € 2.520.536,94

comprensivo di oneri per la sicurezza di € 57.516,48 non soggetti a ribasso, oltre a € 51.935,50 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

Richiamati, con riferimento al citato lotto 2:

- il Decreto del Commissario Delegato n. 493 in data 31 marzo 2014 e successiva rettifica con Decreto n. 631 in data 17 aprile 2014 con il quale è stato approvato il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale, redatti dal direttore dei lavori geom. Gian Franco Coliva di FBM in data 28 gennaio 2014, confermati dal RUP e sottoscritti in pari data dall'impresa appaltatrice senza riserve né eccezione alcuna, dal quale emerge che l'importo dei lavori eseguiti compresi oneri di sicurezza ammonta ad € 2.572.472,44;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 2237 in data 24 novembre 2014 con il quale:

- a) è stato approvato il certificato di collaudo che ha confermato l'importo dei lavori del conto finale;
- b) è stato precisato che, come previsto dagli articoli 4 e 11 del contratto di appalto, il corrispettivo di riacquisto dei moduli abitativi, riferito ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto, ammonta ad € 235.440,93 oltre ad IVA, importo che, non avendo l'appaltatore prestato la relativa garanzia, è stato trattenuto dal pagamento delle somme liquidate all'impresa;

- quanto previsto all'art. 22 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di appalto Rep. 0068 del 15 febbraio 2013 nel quale l'impresa appaltatrice su richiesta della stazione appaltante dopo 2 anni dalla consegna dei moduli abitativi è tenuta allo smontaggio e al riacquisto anche parziale di quelli non più in uso (formula del buy back);

- il Decreto del Commissario Delegato n. 623 del 17 luglio 2013 con il quale tra l'altro venivano disciplinate le condizioni ed i criteri per la consegna delle aree ai comuni, per la tempistica di riferimento dei canoni di manutenzione e fissati i tempi di operatività della formula del buy back;

- l'ultimo Verbale di consegna provvisoria dei moduli al Comune di Cento sottoscritto in data 3 gennaio 2013;

- il Verbale di consegna delle aree urbanizzate al Comune di Cento del comparto PMAR lotto 2 sottoscritto in data 13 settembre 2013;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 613 del 8 aprile 2015 di approvazione del primo smontaggio di n.11 moduli abitativi del comparto PMAR lotto 2, parzialmente rettificato ed integrato con Decreto n. 1983 del 16 ottobre 2015, che ha corretto un errore sul calcolo del buy back ed ha riconosciuto i danni rilevati ai moduli riconsegnati;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 619 del 4 marzo 2016 di approvazione del secondo smontaggio di n.7 moduli abitativi del comparto PMAR lotto 2, parzialmente rettificato con Decreto n. 88 del 16 gennaio 2017, che ha riconosciuto i danni rilevati ai moduli riconsegnati;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 1863 del 1 luglio 2016 di approvazione del terzo smontaggio di n. 9 moduli abitativi del comparto PMAR lotto 2, parzialmente rettificato con Decreto n. 2124 del 18 luglio 2016, che ha aumentato il numero di moduli consegnati da 7 a 9, e con Decreto n. 88 del 16 gennaio 2017, che ha riconosciuto i danni rilevati ai moduli riconsegnati;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 310 del 6 febbraio 2017 di approvazione del quarto smontaggio di n.9 moduli abitativi del comparto PMAR lotto 2;

Vista la richiesta inoltrata dal Comune di Cento in data 7 aprile 2017 assunta al prot. n.CR.2017.13252 con cui si chiede lo smontaggio degli ultimi n. 8 moduli, di cui n. 2 installati a Casumaro (Lotto 2a) identificati con i numeri 1 e 12, n. 3 installati a Cento (Lotto 2b) identificati con i numeri 1, 3 e 8 e n. 3 installati a Alberone (Lotto 2c) identificati con i numeri 4, 6 e 8;

Atteso che per il lotto in oggetto, l'ultima consegna provvisoria dei moduli abitativi è avvenuta il 3 gennaio 2013, e pertanto il dovere di riacquisto essendo decorso il termine di due anni produce già i propri effetti;

Rilevato che l'importo da corrispondere all'Amministrazione a titolo di riacquisto, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del CSA, viene calcolato, nell'arco temporale intercorrente tra il 25esimo mese dalla consegna ed il 71esimo mese, in modo lineare decrescente e mensile;

Preso atto che dal Verbale n. 4 di constatazione per la riconsegna parziale dei moduli in data 7 febbraio 2017, dal Verbale n. 5 di constatazione per la riconsegna parziale dei moduli in data 2 maggio 2017 e dalla comunicazione inoltrata all'Amministrazione Comunale in data 29 agosto 2017 prot. n.CR.2017.30984, risulta che nel corso dei citati sopralluoghi sono stati rilevati danni e mancanze per i quali è stato chiesto al Comune di avviare apposite denunce ed eventuali richieste di rimborso per un importo pari rispettivamente ad € 6.730,10 ed € 5.291,41, per un importo totale pari ad € 12.021,51 (€ 6.730,10 + € 5.291,41);

Considerato che la riconsegna dei n. 8 moduli è avvenuta nel mese compreso tra il 3 aprile 2017 e il 3 maggio 2017, per cui l'importo da trattenere per il riacquisto dei moduli risulta pari alla frazione di 20/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 18.358,73, il quale si riduce, per effetto dei danni rilevati il 7 febbraio 2017 ed il 2 maggio 2017, quantificati in € 12.021,51, ad € 6.337,22 (€ 18.358,73 - € 12.021,51);

Considerato che, non essendoci più moduli residui, viene svincolato l'intero valore del buy back trattenuto inizialmente di € 235.440,93, di cui € 215.246,33 già svincolati con i Decreti n. 613 del 8 aprile 2015, n. 1983 del 16 ottobre 2015, n. 619 del 4 marzo 2016, n. 1863 del 1 luglio 2016, rettificato dal n. 2124 del 18 luglio 2016 e dal n. 88 del 16 gennaio 2017, e n. 310 del 6 febbraio 2017, quindi si possono svincolare € 20.194,60 (€ 235.440,93 - € 215.246,33), di cui € 6.337,22 da trattenere in via definitiva conseguentemente allo smontaggio degli 8 moduli in oggetto, a meno dei danni riconosciuti, ed i restanti € 13.857,38, che potranno essere erogati all'impresa appaltatrice.

Accertato infine che essendo stati consegnati tutti i n. 36 moduli installati inizialmente e che si possono intendere esaurite le obbligazioni assunte dalla Ditta Falcone Costruzioni in Acciaio s.r.l. nei confronti del Commissario a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto Rep. n. 0068 in data 15 febbraio 2013;

Preso atto che l'importo del buy back complessivamente dovuto, rimasto a disposizione del Commissario in via definitiva scalandolo dagli € 235.440,93 trattenuti inizialmente dal pagamento delle somme liquidate all'impresa, ammonta ad € 148.288,82 e che i danni riscontrati nel corso di tutte le consegne ammontano complessivamente ad € 31.188,57 così suddivisi:

- Consegna n.1 di n. 11 moduli per un importo di buy back dovuto di € 51.698,17, con danni rilevati pari ad € 4.003,65;
- Consegna n.2 di n. 7 moduli per un importo di buy back dovuto di € 29.650,42, con danni rilevati pari ad € 8.661,74;
- Consegna n.3 di n. 9 moduli per un importo di buy back dovuto di € 24.490,54, con danni rilevati pari ad € 6.501,67;
- Consegna n.4 di n. 9 moduli per un importo di buy back dovuto di € 24.090,97, con danni rilevati pari ad € 6.730,10;
- Consegna n.5 di n. 8 moduli per un importo di buy back dovuto di € 18.358,73, con danni rilevati pari ad € 5.291,41;

e che tali oneri non possono essere imputabili all'appaltatore in quanto eccedono quello che può essere considerato il normale utilizzo degli stessi, che il Comune ha inoltrato alle autorità competenti apposite denunce e che quindi nelle more di un eventuale rimborso la somma di € 31.188,57 resta a carico del Commissario quale mancato introito di buy back e conseguentemente l'importo effettivamente incassato risulta pari ad € 117.100,25 (€ 148.288,82 - € 31.188,57).

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

- 1) di prendere atto della riconsegna per smontaggio dei n. 8 moduli installati nel Comune di Cento PMAR Lotto 2, di cui n. 2 installati a Casumaro (Lotto 2a) identificati con i numeri 1 e 12, n. 3 installati a Cento (Lotto 2b) identificati con i numeri 1, 3 e 8 e n. 3 installati a Alberone (Lotto 2c) identificati con i numeri 4, 6 e 8;
- 2) di dare atto:
 - a. che, come previsto dagli articoli 4 e 11 del contratto di appalto rep. 0068 del 15 febbraio 2013, il corrispettivo di € 235.440,93 per il riacquisto di tutti i moduli abitativi, riferito ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto, è stato trattenuto dal pagamento delle somme liquidate sui certificati di pagamento dei lavori all'impresa Falcone Costruzioni in Acciaio S.r.l.;
 - b. che i termini contrattuali relativi al buy back producono i propri effetti a partire dalla data di consegna degli ultimi moduli avvenuta in data 3 gennaio 2013 e pertanto, il dovere di riacquisto decorre dal termine di due anni ovvero dal 3 gennaio 2015;
 - c. che l'importo da corrispondere all'Amministrazione a titolo di riacquisto, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del CSA, viene calcolato, nell'arco temporale intercorrente tra il 25esimo mese dalla consegna ed il 71esimo mese, in modo lineare decrescente e mensile;
 - d. che nelle riconsegne parziali dei moduli in data 7 febbraio 2017 ed in data 2 maggio 2017 sono stati rilevati danni e mancanze valutati pari rispettivamente ad € 6.730,10 ed € 5.291,41, per un importo totale pari ad € 12.021,51 (€ 6.730,10 + € 5.291,41), per i quali è stato chiesto al Comune di avviare apposite denunce ed eventuali richieste di rimborso
 - e. che la riconsegna dei moduli è avvenuta nel mese compreso tra il 3 aprile 2017 e il 3 maggio 2017, per cui l'importo da trattenere per il riacquisto dei moduli risulta pari alla frazione di 20/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 18.358,73, il quale si riduce, per effetto dei danni di cui sopra ad € 6.337,22 (€ 18.358,73 - € 12.021,51);
- 3) di determinare pertanto in € 6.337,22 il corrispettivo per il riacquisto dei moduli, detratti i danni riconosciuti; di cui al punto 1) (formula del buy back), importo escluso dal campo di applicazione dell'IVA, da riconoscere alla stazione appaltante come contrattualmente previsto;
- 4) di determinare in € 20.194,60 (€ 235.440,93 - € 215.246,33) l'importo che si può svincolare, in quanto non essendoci più moduli residui viene svincolato l'intero valore del buy back iniziale di € 235.440,93, importo già trattenuto all'impresa dal pagamento del corrispettivo relativo ai lavori e rispetto al quale sono già stati svincolati € 215.246,33, per cui equivale ad € 20.194,60;
- 5) di dare atto che l'impresa Falcone Costruzioni in Acciaio S.r.l., ad avvenuto smontaggio dei moduli abitativi in argomento, in seguito alla riduzione del valore del buy back trattenuto di cui sopra, po-

trà presentare fattura per l'importo di € 20.194,60 oltre ad IVA, alla cui liquidazione si adempirà con apposito provvedimento;

- 6) di dare atto che, dall'importo da corrispondere all'impresa, di cui al precedente punto 5), dovrà essere trattenuto il corrispettivo di € 6.337,22 per il riacquisto dei moduli, detratti i danni riconosciuti; come da precedente punto 3;
- 7) di dare atto che sono stati consegnati tutti i n. 36 moduli installati inizialmente e che si possono intendere esaurite le obbligazioni assunte dalla Ditta Falcone Costruzioni in Acciaio s.r.l. nei confronti del Commissario a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto Rep. n. 0068 in data 15 febbraio 2013;
- 8) di dare atto altresì che l'importo del buy back complessivamente dovuto ammonta ad € 148.288,82, che i danni riscontrati nel corso di tutte le consegne ammontano complessivamente ad € 31.188,57 e che detta somma rimane a carico del Commissario Delegato, nelle more di un eventuale esito positivo delle denunce inoltrate alle autorità competenti dal Comune di Cento, quale mancato introito per il riacquisto dei moduli, per cui l'importo del buy back effettivamente incassato risulta pari ad € 117.100,25 (€ 148.288,82 - € 31.188,57);
- 9) di dare atto infine che nessun onere per il Commissario Delegato deriva dalle operazioni di smontaggio di cui al presente decreto.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)